



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFR/4213

Trieste, 21 marzo 2011

Agli Enti Gestori di tutte le Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia  
e p.c. Ai Dirigenti e Vicari dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine  
Al Sito Istituzionale

Oggetto: documentazione alunni disabili.

Come noto, la legge 10 marzo 2000, n. 62, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali, l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti disabili, sancendo l'obbligo di accoglienza degli stessi.

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in relazione alla riscontrata difformità di applicazione, da parte di numerose Scuole Paritarie, delle indicazioni fornite più volte in merito alla documentazione da inviare allo scrivente ufficio per il sostegno agli alunni disabili nelle scuole paritarie, si forniscono le seguenti indicazioni operative a carattere permanente.

I Gestori delle Scuole Paritarie devono trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II – Scuola non statale, la documentazione, in seguito descritta nel dettaglio, comprovante il riconoscimento delle disabilità degli alunni iscritti/frequentanti, pena l'esclusione dall'assegnazione del finanziamento per l'integrazione degli alunni disabili.

La documentazione da inviare comprende:

- il verbale della commissione sanitaria ASS rilasciato ai sensi del DPCM 185/06. A tal fine si precisa che non verranno considerati né il verbale della Commissione di Prima Istanza e neppure verbali redatti da enti/associazioni di tipo privatistico.
- la diagnosi funzionale che descrive in maniera analitica la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno disabile rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Competente o dall'Ente Convenzionale Accreditato.

Si ribadisce che, in caso di assenza di uno solo dei documenti sopra descritti non verranno assegnati i contributi per il sostegno agli alunni disabili.

*f.to*     *il Direttore Generale*  
*Daniela Beltrame*